



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 25 ottobre 2023 n.14

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Vista la Legge 30 agosto 2021 n.157;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.17 adottata nella seduta del 16 ottobre 2023;

Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:

DISCIPLINA DELLE FORME E DELLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 30 AGOSTO 2021 N.157 - MISURE E STRUMENTI PER LA CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina le misure attuative della Legge 30 agosto 2021 n.157 “Misure e strumenti per la cartolarizzazione dei crediti” e detta disposizioni applicative rivolte anche alla cartolarizzazione di attivi bancari mediante veicolo di sistema e servicer di sistema (di seguito, brevemente, “cartolarizzazione di sistema”).
2. Ai fini del presente regolamento si applicano i principi e le definizioni di cui alla Legge n.157/2021.

Art. 2

(Segregazione patrimoniale)

1. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della Legge n.157/2021, il deposito delle risorse finanziarie su conti delle SPV accesi presso banche sammarinesi deve avvenire entro il medesimo termine di cui al comma 4 del citato articolo ogni qualvolta l'incasso delle risorse, conseguito dal servicer direttamente o a mezzo altri servicer, sia comunque canalizzato su conti di transito accesi presso banche estere.
2. Ai fini segregativi di cui al comma 1, coerentemente con quanto previsto all'articolo 19, comma 1 della Legge n.157/2021, tra le banche sammarinesi si intende inclusa anche Banca Centrale della Repubblica di San Marino, per i depositi a servizio della cartolarizzazione di sistema.

Art. 3

(Sub-servicing)

1. IGRC può esercitare la facoltà di cui all'articolo 6, comma 3 della Legge n.157/2021 limitatamente a special servicer di diritto sammarinese vigilati da Banca Centrale.

Art. 4
(ABS)

1. Lo speciale regime di dematerializzazione dei titoli di cui al Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.8 trova applicazione anche per le ABS, in quanto comunque emesse da Società Veicolo a fronte dell'acquisto di attivi ceduti da soggetti autorizzati, che ne sono Originator; allo stesso modo trova applicazione, nell'ambito della sopradescritta dematerializzazione, il potere autorizzativo della Autorità di Vigilanza di cui all'articolo 64, comma 7 della Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche.
2. Se dematerializzate, le ABS possono essere al portatore.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di cartolarizzazione di sistema.

Art. 5
(Originator)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della Legge n.157/2021, possono concorrere come Originator alla cartolarizzazione di sistema unicamente banche, società finanziarie o soggetti sammarinesi che comunque detengano, in esito a precedenti soluzioni di sistema a crisi bancarie, attivi originatisi da NPL quali i fondi di crediti di diritto sammarinese, la società per azioni a socio unico "Società Gestione Attivi ex BNS" e il trust di scopo "Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione".

Art. 6
(Cessione in blocco)

1. Coerentemente con l'articolo 14, comma 1, lettera a) della Legge n.157/2021 e con l'unitarietà dei portafogli cartolarizzati, il limite massimo al prezzo di cessione di cui alla lettera b) del citato comma è verificato algebricamente sul blocco degli Attivi Bancari ceduti dal medesimo Originator nella medesima operazione.

Art. 7
(Programma dell'operazione)

1. Per la cartolarizzazione di sistema, l'Arranger presenta alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il programma dell'operazione di cui all'articolo 3 della Legge n.157/2021, ai fini della sua approvazione da parte del Coordinamento della Vigilanza, con accluso il Business Plan sottoscritto dal soggetto che ha proceduto alla valutazione degli Attivi Bancari.
2. La garanzia di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b) della Legge n.157/2021, ove rilasciata, è richiamata nel programma dell'operazione e diventa efficace unicamente con l'approvazione di cui al comma 1.

Art. 8
(Postergazione delle ABS)

1. Ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 5 della Legge n.157/2021, nel caso di blocchi di Attivi Bancari cartolarizzati che abbiano performato complessivamente in misura anche inferiore al Valore Economico Reale, l'assorbimento delle perdite, una volta esaurite le ABS Junior dello specifico Originator di quel blocco di Attivi Bancari cartolarizzati, è esteso proporzionalmente alle ABS Junior dei restanti Originator fino al loro completo esaurimento, a protezione del valore di rimborso delle ABS Senior e ABS Mezzanine.

Art. 9

(Misure di semplificazione e defiscalizzazione)

1. Tra gli atti ovvero negozi giuridici di cui all'articolo 23, comma 3 della Legge n.157/2021 rientrano anche quelli con cui gli Originator di cui all'articolo 5 acquistino attivi, anche in blocco, da procedure liquidatorie di società finanziarie sammarinesi, vigilate da Banca Centrale quando ciò avvenga a recupero, anche parziale, del credito vantato nei confronti delle stesse procedure e con contestuale trasferimento dei medesimi attivi al Veicolo di Sistema ai fini di cartolarizzazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 25 ottobre 2023/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Filippo Tamagnini – Gaetano Troina

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Nicola Berti

